

Parti nella causa principale

Ricorrente: Google Ireland Limited

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea osti all'applicazione di disposizioni nazionali, come quelle di cui all'articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario quale l'iscrizione in uno specifico Registro e l'imposizione di un contributo economico; in particolare se tale disposizione nazionale violi l'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000 ⁽¹⁾) in base alla quale un prestatore di servizi della società dell'informazione — nel caso odierno Google Ireland Limited — è soggetto in via esclusiva alla legislazione alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito;
- 2) se il diritto dell'Unione europea osti all'applicazione di disposizioni nazionali, come quella di cui all'articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario; in particolare se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 [TFUE], nonché, gli analoghi principi desumibili dalle direttive 2006/123/CE ⁽²⁾ e 2000/31/CE, ostino ad una misura nazionale che preveda, a carico degli intermediari operanti in Italia ma non ivi stabiliti, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel paese di origine per l'esercizio della medesima attività;
- 3) se il diritto dell'Unione Europea e in particolare la direttiva UE 2015/1535 ⁽³⁾ imponeva allo Stato italiano di comunicare alla Commissione l'introduzione dell'obbligo di iscrizione al ROC, previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line e — in particolare — se l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che un privato, stabilito in uno Stato membro diverso dall'Italia, può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti le misure adottate dal legislatore italiano (all'articolo 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) suscettibili di limitare la libera circolazione di un servizio della società dell'informazione, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione;
- 4) se il regolamento UE 2019/1150 ⁽⁴⁾ e, in particolare, l'articolo 15, nonché il principio di proporzionalità ostino a una normativa di uno Stato membro o ad una misura adottata da un'Autorità indipendente nazionale che obblighi i fornitori di servizi di intermediazione online operanti in uno Stato membro a iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), cui seguono una serie di obblighi di carattere formale e procedimentale, obblighi contributivi e divieti di conseguimento di utili oltre un determinato ammontare.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. (GU 2000, L 178, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italia) il 21 ottobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl/ Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni**

(Causa C-665/22)

(2023/C 63/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Amazon Services Europe Sàrl

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (UE) 2019/1150 ⁽¹⁾ osta ad una disposizione nazionale che, allo specifico fine di assicurare l'adeguata ed efficace attuazione del regolamento medesimo, anche mediante la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, di trasmettere periodicamente rilevanti informazioni sui propri ricavi;
- 2) se, in base al regolamento (UE) 2019/1150, le informazioni previste dall'Informativa Economica di Sistema, relative principalmente ai ricavi conseguiti, possono ritenersi pertinenti e strumentali rispetto al fine perseguito dal regolamento medesimo;
- 3) se la direttiva (UE) 2015/1535 ⁽²⁾ impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'obbligo di trasmissione di un'informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;
- 4) se l'articolo 3 della Direttiva 2000/31/CE ⁽³⁾ osta all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, oneri aggiuntivi di tipo amministrativo e pecuniario, quale la trasmissione di un'informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- 5) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 TFUE e l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE ⁽⁴⁾ e [la direttiva] 2000/31/CE ostano all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al dichiarato fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1150, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativi e pecuniario, quale la trasmissione di un'informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- 6) se l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), [della] direttiva 2000/31/CE, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'obbligo di trasmissione di un'informativa contenente rilevanti informazioni sui propri ricavi, la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU 2019, L 186, pag. 57).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 21 ottobre 2022 — Eg Vacation Rentals Ireland Limited / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-666/22)

(2023/C 63/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio